

Bruxelles, 12 giugno 2017
(OR. en)

10067/17

Fascicoli interistituzionali:

2015/0270 (COD)
2016/0360 (COD)
2016/0361 (COD)
2016/0362 (COD)
2016/0363 (COD)
2016/0364 (COD)

EF 117
ECOFIN 511
CCG 20
CODEC 998

NOTA

| | |
|---------------|---|
| Origine: | Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda) |
| Destinatario: | Consiglio |
| Oggetto: | Rafforzamento dell'Unione bancaria / Misure di riduzione dei rischi |

I. INTRODUZIONE

1. Conformemente alle conclusioni del Consiglio relative a una tabella di marcia per il completamento dell'unione bancaria, adottate dal Consiglio il 17 giugno 2016, la Commissione ha presentato, il 23 novembre 2016, un pacchetto di proposte legislative relative a misure di riduzione dei rischi (le "proposte RRM"). Le proposte RRM comprendono cinque strumenti giuridici che modificano la legislazione vigente:

- un progetto di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa;

- un progetto di direttiva che modifica la direttiva 2013/36/UE (CRD) per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale;
- un progetto di direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE (BRRD) e altre direttive sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
- un progetto di direttiva che modifica la BRRD per quanto riguarda la classificazione dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza;
- un progetto di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR) per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Le proposte RRM intendono, in primo luogo, ridurre il rischio generale nel sistema finanziario rendendo le banche e gli altri enti finanziari (in appresso gli "enti") più solidi e resilienti agli shock esterni e consentire, in futuro, il completamento dell'unione bancaria mediante un sistema europeo di assicurazione dei depositi ("EDIS")¹.

II. LAVORI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO

2. La presidenza maltese ha proseguito i lavori a livello tecnico sulla base dei progressi compiuti dalle presidenze slovacca e dei Paesi Bassi. Il gruppo ad hoc "Rafforzamento dell'Unione bancaria" si è riunito cinque volte nel primo semestre del 2017 per proseguire l'esame della proposta EDIS. Il Gruppo "Servizi finanziari", competente per le proposte RRM, si è riunito su base periodica e ad hoc, come indicato nella relazione della presidenza sull'andamento dei lavori.

¹ Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015) 586 final)

3. Nel corso dell'esame delle proposte RRM, il Gruppo "Servizi finanziari" ha deciso di:

- dare la priorità ai lavori sul progetto di direttiva che modifica la BRRD per quanto riguarda la classificazione dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza.

Le delegazioni hanno deciso di accelerare l'orientamento generale del Consiglio su tale progetto di direttiva al fine di promuovere un rapido adeguamento ai requisiti TLAC/MREL. Ritengono che l'accelerazione su tali disposizioni costituisca un passo necessario al fine di dare agli enti una solida base giuridica per emettere riserve di debito ammissibile e garantire certezza giuridica agli investitori. La presidenza ha presentato di conseguenza la sua proposta di compromesso, che figura nel doc. 9479/17.

- separare dalla proposta di modifica del CRR le disposizioni relative all'introduzione graduale dell'impatto regolamentare dell'IFRS 9 (International Financial Reporting Standard - principio internazionale d'informativa finanziaria) sugli strumenti finanziari e all'eliminazione graduale dell'esenzione dalle norme in materia di grandi esposizioni per talune esposizioni sovrane, e accelerare le disposizioni pertinenti come progetto di regolamento autonomo.

Nel 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il nuovo principio d'informativa IFRS 9 al fine di migliorare l'informativa finanziaria sugli strumenti finanziari con un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese su crediti sulle attività finanziarie. Gli enti che utilizzano l'IFRS per preparare i propri bilanci saranno tenuti ad applicare l'IFRS 9 per gli esercizi finanziari a partire dal 1° gennaio 2018 o successivamente.

L'IFRS 9 può avere un notevole impatto regolamentare sugli enti. Il nuovo modello di rilevazione delle perdite attese può verosimilmente determinare un aumento degli accantonamenti e, di conseguenza, una diminuzione del capitale regolamentare degli enti. La proposta di modifica del CRR prevedeva un periodo transitorio per attenuare tale impatto e consentire agli enti di introdurre gradualmente i potenziali effetti negativi dell'IFRS 9 sui loro coefficienti patrimoniali durante un certo periodo di tempo. Il Gruppo "Servizi finanziari" ha convenuto sull'esigenza di applicare l'introduzione graduale a decorrere dal 1° gennaio 2018 per assicurare la coerenza con il calendario dell'IFRS 9 e, di conseguenza, ha deciso di separare l'articolo 473 bis del CRR dalla proposta originale e di accelerarne l'entrata in vigore.

Il Gruppo ha inoltre convenuto di aggiungere allo stesso progetto di regolamento una serie di disposizioni transitorie al fine di eliminare gradualmente l'esenzione dal limite delle grandi esposizioni disponibile per esposizioni nei confronti del debito di taluni soggetti del settore pubblico degli Stati membri denominato in valute non nazionali dell'UE. Tale esenzione è attualmente utilizzata dagli enti in vari Stati membri la cui moneta non è l'euro in relazione alle loro disponibilità di strumenti di debito pubblico denominati in euro di tali Stati membri e, se il CRR non viene modificato, cesserà di applicarsi dopo il 31 dicembre 2017. La presidenza ha presentato di conseguenza la sua proposta di compromesso, che figura nel doc. 9480/17.

In linea con il Consiglio, il Parlamento europeo ha deciso di separare e accelerare l'IFRS 9 e le norme transitorie relative alle grandi esposizioni.

4. La presidenza ha inoltre elaborato una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori riguardante l'esito delle discussioni sulle misure di riduzione e di condivisione dei rischi. La relazione presenta le opinioni della presidenza sui progressi compiuti (doc. 9484/17).
5. Il 6 giugno 2017 il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha confermato un accordo sui testi di compromesso della presidenza menzionati sopra. Nel corso della riunione varie delegazioni hanno chiesto modifiche al testo della relazione della presidenza sull'andamento dei lavori. La presidenza si è impegnata a riflettere su tale punto, ricordando al contempo che l'introduzione di ulteriori modifiche potrebbero alterare l'equilibrio sinora raggiunto dalla relazione.
6. Il 12 giugno 2017 il COREPER ha approvato le modifiche alla relazione della presidenza sull'andamento dei lavori, che figura nel documento 9484/1/17 REV 1.

III. CONCLUSIONE

7. Alla luce di quanto precede, il Coreper invita il Consiglio a:

- convenire l'orientamento generale sulla proposta di direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la classificazione dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza, che figura nel doc. 9479/17;
- convenire l'orientamento generale sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il periodo transitorio per attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e del trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate in valute non nazionali degli Stati membri, che figura nel doc. 9480/17; nonché
- prendere atto della relazione della presidenza sull'andamento dei lavori che figura nel doc. 9484/1/17 REV 1.
